COMUNE DI ROCCA GRIMALDA

Provincia di ALESSANDRIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.19 DEL 29-07-2026

OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI (ARTICOLO 1 COMMA 668 LEGGE 147/2013). PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERIODO 2026-2029 E MISURE DELLA TARIFFA DELL'ANNO 2026. DETERMINAZIONE DI COMPETENZA DEL COMUNE.

L'anno **duemilaventisei** addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
CACCIOLA VINCENZO	**SINDACO**	**Presente**
BADINO DIEGO PAOLO	**CONSIGLIERE**	**Presente**
BARISONE ALESSIO	**CONSIGLIERE**	**Presente**
CIANCIOSI ANDREA	**ASSESSORE**	**Presente**
DI CRISTO FELICE GIAN MARIA	**CONSIGLIERE**	**Presente**
FACCHINO BEATRICE	**CONSIGLIERE**	**Presente**
GIORA LUISA	**VICESINDACO**	**Presente**
GRILLO PIETRO GIUSEPPE	**CONSIGLIERE**	**Presente**
GUALCO LUCREZIA	**CONSIGLIERE**	**Presente**
POLLAROLO SIMONE	**CONSIGLIERE**	**Presente**
SUBBRERO GIANCARLO	**CONSIGLIERE**	**Presente**

Totale Presenti 11, Assenti 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Rapetti Gian Carlo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti VINCENZO CACCIOLA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Dibattito così riassunto
Consigliere Giancarlo Subbrero: sottolinea la circostanza che il nuovo sistema di raccolta differenziata ha, come fenomeno contestuale, l'aumentata dispersione dei rifiuti nel territorio con conseguente aggravio di costi sulla spesa pubblica
Il Sindaco Vincenzo Cacciola il caso concreto è che l'operazione di taglio erba ha fatto emergere rifiuti abbandonati nel territorio
Il Consigliere Felice Gian Maria Di Cristo chiede che si affronti la questione della proroga degli organi Econet
Il Segretario nel caso di maggiori costi affrontati dal Comune per pulizia e rimozione non programmata di rifiuti sul territorio occorrerebbe contabilizzare i costi e riversarli in sede di PEF, al fine di disincentivare il fenomeno (fermo restando il principio del "chi inquina paga"N.d.R.)

Istruttoria giuridica del Segretario Comunale
VISTO l'articolo 1 comma 738 L. 160/2019, che, con decorrenza dall'anno 2020, ha disposto l'abolizione dell'imposta unica comunale di cui all'articolo 1 comma 639 L. 147/2013, con l'eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
VISTO l'articolo 1 comma 668 L. 147/2013, che attribuisce la facoltà, in capo ai Comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, da esercitarsi mediante apposito regolamento di cui all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, di prevedere, in luogo della TARI, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, ed ai sensi del quale, in particolare:

- il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO, altresì, l'articolo 238 D.Lgs. 152/2006, in merito alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del quale:
il presupposto per il pagamento della tariffa è in capo a chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani (comma 1);
la tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 D.Lgs. 36/2003 (ibidem), relativo ai costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, ai sensi del quale, a propria volta, il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i cui costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato in sede di autorizzazione relativamente alla gestione post operativa;
la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con apposito regolamento ministeriale, di cui al comma 6 del medesimo articolo, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali (comma 2);
la tariffa è determinata dalle Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal citato regolamento di cui al comma 6 (comma 3);
nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade, e, qualora

detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio (ibidem);
la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (comma 4);
le autorità d'ambito approvano e presentano all'Autorità, ora ARERA, il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovendo essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi (ibidem);
nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6 (comma 7);
il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato (comma 8);
l'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio (comma 9);
VISTI i seguenti commi del citato articolo 1 L. 147/2013, in materia di TARI, replicati in sede di Regolamento comunale della tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC) (d'ora innanzi: regolamento):

- presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (comma 641, confermato dall'articolo 11 del Regolamento);
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il soggetto passivo resta il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (comma 643 confermato dall'articolo 12 del Regolamento);
- fino all'attuazione delle disposizioni della determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (comma 645, come modificato dall'articolo 2 comma 1 lettera d-bis) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014 confermato dall'articolo 16 del Regolamento);
- relativamente alle unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile rimane quella calpestabile (comma 648 confermato dall'articolo 16 del Regolamento);
- per le utenze non domestiche nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 649 confermato dall'articolo 15 del Regolamento);

VISTI i seguenti commi del citato articolo 1 L. 147/2013, in materia di TARI, applicabili alla tariffa corrispettiva, in forza del rinvio operato dall'articolo 238 D.Lgs. 152/2006:

- nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (comma 651), comunque nel rispetto del principio «chi inquina paga» di cui all'articolo 14 direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
- è facoltà, nei confronti delle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione (ancora comma 652, come modificato dall'articolo 17 comma 1 L. 166/2016);
- il piano finanziario deve, in ogni caso, assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (compresi i costi dello smaltimento in discarica di cui all'articolo 15 D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente) (comma 654 confermato dall'articolo 16 del Regolamento);
- tra le componenti di costo del piano finanziario vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ((TARES) (comma 654-bis, inserito dall'articolo 7 comma 9 D.L. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2015);
- resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis D.L. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. 31/2008, e il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti (comma 655);

VISTO l'articolo 238 comma 10 D.Lgs. 152/2006, come sostituito, in ultimo, dall'articolo 14 comma 1 D.Lgs. 118/2022, e modificato dall'articolo 27 comma 1 lettera b) L. 193/2023 che prevede che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1 lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo o di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni,;

VISTO l'articolo 183 comma 1 lettera b-ter) D.Lgs. 152/2006, come introdotto dall'articolo 3 comma 12 D.Lgs. 116/2020, in merito alla nuova nozione di «rifiuti urbani», enucleati in precise tipologie: rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata (ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili) (numero 1); rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies (numero 2); rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti (numero 3); rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge

marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua (numero 4); rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati (numero 5); rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 (numero 6); rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (numero 6-bis, aggiunto dall'articolo 2 comma 6 L. 60/2022, e successivamente, così modificato dall'articolo 1 comma 5 lettera a) D.Lgs. 213/2022);

VISTO l'articolo 182-ter D.Lgs. 152/2006, inserito dall'articolo 9 comma 1 D.Lgs. 205/2010 e, successivamente, così sostituito dall' articolo 1 comma 8 D.Lgs. 116/2020, in materia di rifiuti organici, con particolare riferimento alla incentivazione, fra l'altro, del compostaggio dei rifiuti organici, ai fini, fra l'altro, di rispettare un elevato livello di protezione dell'ambiente, che comprende, fra l'altro, l'autocompostaggio,

VISTO il D.P.R. 158/1999, afferente Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, ed ivi con particolare riferimento:

- all'articolo 2 comma 2, che prevede che la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza prevista al punto 1 dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999;
- all'articolo 3 comma 1, che prescrive che il costo complessivo del servizio e la determinazione della tariffa, avvenga anche tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato;
- all'articolo 3 comma 2, in materia di composizione della tariffa per una parte fissa (determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti), e per una parte variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione);
- all'articolo 4, in materia di articolazione della tariffa nelle fasce di utenza domestica e non domestica, tra le quali categorie l'ente competente opera riparto dell'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 238 D.Lgs. 152/2006;
- all'articolo 5, in materia di calcolo della tariffa per le utenze domestiche, la cui quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, e la cui parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza, salva l'applicazione di un sistema presuntivo, e l'applicazione di un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 del medesimo Allegato 1;
- all'articolo 6, in materia di calcolo della tariffa per le utenze non domestiche, la cui parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, e la cui parte variabile in assenza di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, è determinata attraverso l'applicazione di un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 del medesimo Allegato 1;
- all'articolo 7, in materia di agevolazioni per la raccolta differenziata, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota, determinata dai medesimi

enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, e, per le utenze non domestiche, di coefficiente di riduzione, applicato sulla parte variabile della tariffa, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 8 D.P.R. 158/1999, ai fini della determinazione della tariffa il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani, approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento, in particolare:

- in esso sono compresi il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi (ovvero all'affidamento di servizi a terzi) e le risorse finanziarie necessarie;
- deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa, la ricognizione degli impianti esistenti, con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni;

DATO ATTO CHE:

l'articolo 7 L.R. 1/2018 delinea l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo l'ambito territoriale ottimale costituito dal territorio regionale, articolato a propria volta in sub-ambiti di area vasta, delimitati nella cartografia di cui all'allegato A bis alla L.R. 1/2018, e costituiti dai comuni di cui all'allegato A ter alla L.R. 1/2018, che esercitano le funzioni indicate nel comma 5 del medesimo articolo, ed ivi con particolare riferimento alla funzione indicata nella lettera c), raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale e quella indicata alla lettera **e),** raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;

l'articolo 9 comma 1 L.R. 1/2018, prescrive che i comuni appartenenti a ciascun sub-ambito di area vasta di cui all'articolo 7 comma 1 esercitano, attraverso consorzi riorganizzati ai sensi dell'articolo 31 D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 33, denominati consorzi di area vasta, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 7 comma 5

DATO ATTO CHE, l'articolo 9 comma 2 L.R. 1/2018 stabilisce le competenze dei consorzi di area vasta, in particolare, per quanto nella presente sede interessa:

il contributo di propria competenza alla conferenza d'ambito, quale ente territorialmente competente come previsto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nella procedura di validazione del piano economico finanziario, sulla base di criteri e modalità definite con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10 comma 5 bis [lettera b) sostituita dall'articolo 5 comma 3 L.R. 4/2021];

la determinazione del modello tariffario che consente il raggiungimento degli obiettivi della legge regionale e del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani [lettera c) modificata dall'articolo 5 comma 3 L.R. 4/2021]; l'affidamento dei segmenti di servizio di loro competenza, conseguente all'individuazione della loro modalità di produzione [lettera e) modificata dall'articolo 5 comma 6 L.R. 4/2021)];

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 10 comma 5-bis L.R. 1/2018, inserito dall'articolo 6 comma 7 L.R. 4/2021 indica che la funzione di Ente Territorialmente Competente, come previsto dall'ARERA, sia svolta dalla conferenza d'ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub ambiti di area vasta, secondo criteri e modalità, stabiliti dalla giunta regionale, con cui i consorzi di area vasta forniscono i dati e le informazioni necessarie, di cui

sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di validazione del piano economico finanziario;
VISTO l'articolo 1 comma 527 L. 205/2017, recante attribuzione all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), istituita dalla L. 481/1995 e ridenominata ai sensi del comma 528 del medesimo articolo 1, tra l'altro, delle funzioni di regolazione in materia di:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga» [lettera f)];
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento [lettera h)];
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi [lettera i)];

PRESO ATTO CHE con deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, come integrata da semplificazioni procedurali ai sensi della deliberazione 57/2020/R/RIF, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR), recante i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, relativamente al periodo 2018-2021, ed ivi con particolare riferimento alle prescrizioni in merito al limite alla crescita annuale delle tariffe, a propria volta determinato sulla base di parametri rappresentati dea tasso di inflazione programmata, dal coefficiente di recupero di produttività (fissato dall'ente territorialmente competente in un intervallo di valori dato), dal coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, dal coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (parimenti determinati dall'ente territorialmente competente, nell'osservanza dei limiti stabiliti dalla apposita tabella di cui al comma 4.4 del MTR);
PRESO ATTO CHE, con deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2);
PRESO ATTO, ora, della deliberazione 05 agosto 2025 n. 397/2025/R/RIF recante approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029;
DATO ATTO CHE, sulla base di quanto esposto nelle motivazioni, il MTR-3 conferma l'impostazione generale del MTR-2, a propria volta confermativo del MTR-1;
DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 1 della citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF:

- Ambito o bacino di affidamento del servizio è l'ambito territoriale del servizio integrato o dei singoli servizi di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati oggetto del singolo affidamento ovvero di gestione in economia;
- Ente di governo dell'Ambito o Egato è il soggetto, istituito ai sensi del D.L. 138/2011;
- Ente territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma (o altro competente secondo la normativa vigente);
- Gestore è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia;

VISTO il punto 2 della citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, che prevede che per la determinazione delle entrate di riferimento le componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani sono costituite da:
a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di

trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse;
VISTO l'articolo 7 del MTR-3, in merito alla procedura di approvazione delle tariffe, che conferma la procedura prevista dal MTR-2 e dal MTR-1, con particolare riferimento:

- in capo al soggetto gestore, la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029 secondo quanto previsto dal MTR-3 e la trasmissione all'ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026 (comma 7.1);
- la previsione dell'aggiornamento biennale del piano economico finanziario secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8 e la previsione di apposita relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti (comma 7.3);
- ad opera dell'organismo competente di cui al comma 7.1, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore come precisati all'articolo 30 del MTR-3, a) la validazione delle informazioni fornite dal gestore medesimo, nonché, ove necessario, le integrazioni o le modificazioni, a seguito di procedura partecipata con il gestore e motivando agli operatori le scelte adottate; b) la definizione dei parametri e dei coefficienti tariffari di propria competenza garantendo il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite (comma 7.3);
- l'attività di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, nonché del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti (ibidem);
- in capo all'ente territorialmente competente, la trasmissione ad ARERA entro 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026 (comma 7.9);
- in capo ad ARERA, entro 180 giorni dalla trasmissione, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, la verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, la conseguente approvazione, o modifica (comma 7.12);
- all'applicazione, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente, fino all'approvazione da parte di ARERA (comma 7.14)

VISTI:

- l'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, in ordine alla determinazione del termine per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ancora l'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, che stabilisce che i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, anche se adottati successivamente, e purchè entro il detto termine, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio

di previsione;

- l'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, che ribadisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, e purché entro il detto termine, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- ancora l'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in ordine alla proroga legale delle tariffe e delle aliquote, di anno in anno, in caso di mancata approvazione entro il detto termine;
- peraltro, ai sensi dell'articolo 193 comma 3 D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'articolo 74 comma 1 numero 35) lettera c) D.Lgs. 118/2011, in deroga al detto comma 169, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio, prevista dal comma 2 del detto articolo 163, ai fini di ripristino degli equilibri di bilancio;

VISTI, con precipuo riferimento al termine di approvazione delle tariffe della TARI:

- l'articolo 1 comma 683 L. 147/2013, che conferma, in via generale, il termine per l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale e in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale (o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti), delle tariffe della TARI coincidente con il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2022, come modificato dall'articolo 43 comma 11 del D.L. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 14/2023, e, in ultimo, dall'articolo 1 comma 677 L. 199/2025, ai sensi del quale, con decorrenza dall'anno 2022, dà facoltà ai Comuni, in deroga al citato articolo 1 comma 683 L. 147/2013, di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, nonché della tariffa corrispettiva, entro il termine del 31 luglio di ciascun anno

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO CHE:

- nell'ambito territoriale del Comune di Rocca Grimalda è presente e operante, quale ente svolgente le funzioni di ente territorialmente competente MTR-3 secondo il regime transitorio dettato dalla Regione Piemonte, il consorzio di area vasta, precisamente individuato nel Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese (CSR) di Novi Ligure;
- in conformità alle decisioni dell'ente territorialmente competente, il soggetto gestore è individuato in Econet S.r.l., società a totale capitale pubblico, operante in regime di in house providing e soggetta a controllo analogo, relativamente al servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e riscossione della tariffa relativa al servizio integrato dei rifiuti nei 45 Comuni facenti parte dell'Area Omogenea n.1 del Bacino territoriale Acquese ed Ovadese, di cui al contratto sottoscritto tra Econet ed il CSR in data 30/06/2016, e con scadenza fissata al 09/06/2036;
- in particolare, il servizio pubblico di gestione dei rifiuti è comprensivo delle attività di raccolta, trasporto, spazzamento di strade e piazze, gestione rapporti con l'utenza, controllo su tali attività, nonché tutte le competenze in materia di applicazione e riscossione della tariffa corrispettivo per la gestione dei rifiuti urbani per i Comuni che l'adottano;

VISTA e richiamata, integralmente e *per relationem*, la deliberazione C.C. n. 10/2019 in data 27.03.2019, ai sensi della quale il Comune di Rocca Grimalda:

- a fare data dal primo gennaio 2019 ha proceduto all'istituzione della tariffa rifiuti corrispettiva in sostituzione della TARI ai sensi dell'articolo 1 comma 668 L. 147/2013;
- ha proceduto, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, all'approvazione del relativo Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, disponendo la relativa entrata in vigore e efficacia a fare data dal primo gennaio 2019;
- ha dato atto che la TARI è applicata fino al 31 dicembre 2018;
- ha stabilito che la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Rocca Grimalda;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva dei rifiuti, come approvato, da ultimo, ai sensi della deliberazione C.C. n. 10/2022 in data 27/04/2022;

DATO ATTO CHE il nuovo Regolamento in ultimo indicato prevede l'applicazione dal 01/01/2022 del prelievo in forma trinomia, in sostituzione della precedente modalità binomia, così articolata:

- quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
- quota variabile calcolata, correlata ai livelli collettivi di produzione dei rifiuti e destinata a coprire integralmente i costi variabili, fatta eccezione dei costi coperti dalla quota variabile misurata;
- quota variabile misurata, riferita ai livelli individuali di conferimento di Rifiuti Urbani Residui (RUR) quantificati a seguito di misurazione per singola utenza, destinata a coprire i costi di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto, trattamento e smaltimento delle tipologie di rifiuto soggette a misura e applicata tramite tariffa in €/kg ai quantitativi conferiti dall'utenza, trasformati in peso in caso di pesatura indiretta tramite il coefficiente di peso specifico (Kpeso);

DATO ATTO CHE:

- la quota fissa e la quota variabile calcolata, articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e stabilite per ogni annualità nella delibera tariffaria, sono determinate secondo le previsioni di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- la quota variabile misurata è commisurata alle quantità di Rifiuti Urbani Residui conferiti e quantificati con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

DATO ATTO CHE, relativamente alla determinazione del PEF, secondo quanto si legge in sede di documento denominato "Relazione di accompagnamento" elaborato dal soggetto gestore:

- per l'anno 2025 il bacino di affidamento per l'ambito omogeneo del servizio di gestione integrata dei rifiuti a tariffa corrispettivo è rappresentato da numero 37 Comuni (Acqui Terme, Alice Bel Colle, Belforte Monferrato, Bistagno, Bosio, Carpeneto, Casaleggio Boiro, Cassine, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Cremolino, Cavatore, Grognardo, Lerma, Malvicino, Merana, Molare, Mombaldone, Montaldeo, Montaldo Bormida, Mornese, Morsasco, Orsara Bormida, Ovada, Prasco, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, San Cristoforo, Silvano d'Orba, Strevi, Tagliolo Monferrato, Terzo, Trisobbio, Visone e Ponzone;
- il gestore Econet S.r.l. svolge il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati e avvia allo smaltimento e al recupero i rifiuti raccolti sul territorio, e, pertanto,

il costo del servizio di trattamento (nella modalità dello smaltimento o del recupero) rientra tra i costi inseriti nel piano economico finanziario PEF;

- Econet S.r.l. svolge altresì il servizio di spazzamento delle strade oltre alle attività di gestione tariffe e dei rapporti con gli utenti;
- pertanto per l'anno 2025 Econet gestisce direttamente la tariffa corrispettivo nell'ambito dei 37 Comuni serviti a regime, mentre i restanti 8 Comuni (in particolare facenti parte dell'Unione Montana Suol d'Aleramo: Cartosio, Denice, Melazzo, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponti, Spigno Monferrato) continuano ad applicare ai propri cittadini la TARI ed Econet fattura direttamente ai Comuni il servizio di raccolta stradale in base al precedente contratto di affidamento;
- il servizio di raccolta porta a porta (PaP) spinto è strutturato per la raccolta domiciliare delle seguenti frazioni: rifiuto umido; rifiuto secco indifferenziato; rifiuto composto da plastica, alluminio e metallo; rifiuti in carta e cartone; rifiuti vegetali;

VISTO il piano finanziario 2026-2029 annualità 2026, Allegato "A", della presente parte sostanziale e integrante ad ogni legale effetto, approvato dal CSR di Novi Ligure, validato da ente certificatore SOLVERE P.A. Srl, approvato dal consiglio di amministrazione del CSR con deliberazione 33 in data 06/07/2026;

DATO ATTO CHE la validazione concerne la verifica: a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; b) del rispetto della metodologia prevista dal MTR-3 per la determinazione dei costi riconosciuti;

DATO ATTO CHE, in coerenza con il Regolamento per la disciplina della TARI tariffa dei rifiuti corrispettiva, sulla base delle previsioni del fabbisogno di cui al citato piano finanziario, delle opzioni operate dal Regolamento, appare necessaria l'adozione delle tariffe 2026 secondo quanto indicato nell'Allegato "B", della presente parte sostanziale e integrante ad ogni legale effetto;

DATO ATTO CHE, per espressa previsione di legge, l'intervenuta approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, non consuma la facoltà di approvazione delle tariffe entro i termini previsti dalla Legge per l'approvazione del bilancio degli enti locali;

RITENUTO assecondare le volontà espresse in sede di CSR, procedendo all'approvazione anche da parte del Comune, in particolare ad opera del Consiglio Comunale, ferma la possibilità di eventuale convalida in capo alla Giunta Comunale, ritenuta da taluno competente al presente atto;

RITENUTA opportuna l'espressione del Consiglio Comunale, ferma la possibilità di eventuale convalida in capo alla Giunta Comunale, ritenuta da taluno competente al presente atto;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO CHE, sulla deliberazione, vengono apposti

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonchè dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
- il parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.

49, 147 bis D.Lgs. 267/2000 nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

con votazione legalmente espressa alle ore 22.01 in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

- **presenti: 11;**
- **astenuti: 0;**
- **votanti: 11;**
- **voti favorevoli: 11;**
- **contrari: 0;**

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi di quanto in narrativa, e per quanto di competenza del Comune, il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anno 2026, relativo al Comune di Rocca Grimalda, ai sensi dell'Allegato "A" parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto;
2. Di approvare, ai sensi di quanto in narrativa, e per quanto di competenza del Comune, le misure della tariffa dei rifiuti corrispettiva relative all'anno 2026 del Comune di Rocca Grimalda, come risultanti da prospetto Allegato "B", parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto;
3. Di dare atto che, ai sensi di Legge, le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal primo gennaio 2026, ferme le modalità di versamento perviste dalla legge;
4. Di stabilire che la competenza all'applicazione, la riscossione volontaria e coattiva, i termini e le modalità della riscossione sono demandate al gestore del servizio rifiuti dei rifiuti urbani Econet S.r.l.;
5. Di dichiarare, con votazione separata resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- presenti: 11;
- astenuti 0;
- votanti: 11;
- voti favorevoli: 11;
- contrari: 0,

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità giuridica, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni e degli atti di organizzazione vigenti: FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)

Parere di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni e degli atti di organizzazione vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Clara LANZA)

Del che si è redatto il presente verbale.

IL Presidente	IL Segretario Comunale
F.to CACCIOLA VINCENZO	F.to Rapetti Gian Carlo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art 124. D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi dell'articolo 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene pubblicata, in copia, all'Albo Pretorio del Comune, sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Rocca Grimalda, www.comune.roccagrimalda.al.it (accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32 comma 1 L. 69/2009 dal giorno 14-10-2026 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Rocca Grimalda lì, 14-10-2026

IL Segretario Comunale
F.to Rapetti Gian Carlo

E' copia conforme all'originale

lì 14-10-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rapetti Gian Carlo